

## PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, DELLA PENSIONE E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

### Informazioni sulla Banca

#### B@nca 24-7 S.p.A.

Società per azioni avente socio unico  
Sede legale: Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo - Sede operativa: Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo  
Telefono: 035-3833611// Fax 035-3833799 e-mail: info@banca247.it  
Cod. Fisc., Part. IVA ed Iscrizione al Reg. Imprese di Bergamo n. 02805490162  
Cap. soc. i.v. al 31/12/2009 euro 316.800.000,00 Riserve euro 3.080.841  
ABI 3186.4 // CAB 11100  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5487  
Albo Gruppi Bancari n. 3111.2 Gruppo Unione di Banche Italiane  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione Banche Italiane S.c.p.a.

### Informazioni sull' Intermediario



Associata UFI

Denominazione sociale:	Sigla S.r.l. - Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sigla Luxembourg S.A.
Sede legale e operativa:	Via A. Vital, 98/b, 31015 Conegliano, TV
Iscrizione U.I.C. :	36478 art.106 Dlgs 385/1993
Iscrizione Registro delle Imprese di Treviso	03951740269
Codice Fiscale e partita IVA:	03951740269
Capitale Sociale:	€ 600.000,00
Indirizzo telematico:	www.siglacredit.it
Telefono :	0438 45908
FAX:	0438 45917

## PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

### Struttura e funzione economica

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono ottenere cedendo alla banca finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avviene mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il cliente lavora. I finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita e, ove previsto, il rischio perdita impiego. Nel primo caso la compagnia di assicurazione si assume l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del cliente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di assicurazione di rivalersi sul cliente ivi comprese le eventuali liquidazioni dovute gli a qualunque titolo.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

Per altre tipologie di prestiti vedi il foglio informativo del prestito finalizzato e dl prestito personale.

### Principali rischi (generici e specifici)

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

**Condizioni economiche**

<b>Tipo di credito</b>	<b>T.A.N. max</b>	<b>Durata mesi da a</b>		<b>TAEG<sup>(1)</sup></b>	<b>TEG</b>
<b>Cessione del V° dello stipendio</b>					
finanziamenti d'importo fino a <b>Euro 5.000</b>	15,00%.	24	120	20,55%	20,55%
finanziamenti d'importo oltre <b>Euro 5.000</b>	15,00%.	24	120	16,76%.	16,76%.

Modalità di calcolo degli interessi: con piano di ammortamento alla "francese" tasso annuo nominale (T.A.N.) con riferimento all'anno civile (divisore 360).

Periodicità di scadenza delle rate	<b>Mensile Posticipata</b>
Durata	<b>Da 24 a 120 mesi</b>
Calcolo degli interessi	<b>Anno Civile</b>
Valuta per imputazione interessi a debito	<b>Data Scadenza Rata</b>
Tasso annuo di mora	<b>TAN + 1%</b>
Commissioni bancarie	<b>1% del montante</b>
Commissioni a favore dell'Intermediario Finanziario	<b>Max 7% del montante</b>
Polizza vita (*)	<b>Max 30,00% Tale costo, in caso di estinzione anticipata, sarà restituito al Mutuatario in relazione alle condizioni di polizza sottoscritte con le Compagnie Assicuratrici</b>
Polizza Perdite Pecuniarie	<b>Max 15% Tale costo, in caso di estinzione anticipata, sarà restituito al Mutuatario in relazione alle condizioni di polizza sottoscritte con le Compagnie Assicuratrici</b>
Imposta sostitutiva	<b>0,25% del capitale finanziato</b>
Spese/commissioni per estinzione anticipata	<b>Euro 0</b>
Spese di riscossione rata	<b>Max 6 Euro. Tale costo, essendo riferito a componenti rapportate alla durata del finanziamento, sarà restituito al Mutuatario in caso di estinzione anticipata in misura pari alla durata residua del finanziamento.</b>
Spese di riscossione rata da corrispondere al datore di lavoro/Ente Previdenziale	<b>Max 5,50 Euro. Tale costo, essendo riferito a componenti rapportate alla durata del finanziamento, sarà restituito al Mutuatario in caso di estinzione anticipata in misura pari alla durata residua del finanziamento.</b>
Spese per ogni invio di comunicazioni su supporto cartaceo	<b>Euro 1</b>
Spese per l'offerta fuori sede	<b>Euro 0</b>

<sup>(1)</sup> T.A.E.G. : Tasso Annuo Effettivo Globale. E' un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura.

(\*) valore puramente indicativo variabile in base all'ammontare del finanziamento, all'età anagrafica ed all'anzianità di servizio del cliente ed alla diversa valutazione del rischio rilevato dall'assicurazione.

**Clausole contrattuali****Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude nel momento della contestuale sottoscrizione tra le parti. L'erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall'ottenimento della dichiarazione scritta (benestare) dell'Amministrazione presso la quale il Cedente lavora sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cedente stesso.

**Risoluzione del contratto**

Possono essere causa di risoluzione del contratto e di decadenza del beneficio del termine: la cessazione del rapporto di lavoro; la sospensione o riduzione di stipendio/salario o dell'assegno mensile per qualsiasi causa; ritardo o mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza pattuita.

**Pagamenti**

Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cedente si riterrà concluso.

**Ritardo nei pagamenti mensili**

Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà della Cessionario o, per essa, della Società Procuratrice, di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod. civ..

**Estinzione anticipata**

È sempre facoltà del Cedente di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cedente al momento dell'erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto.

**Estensione degli effetti della cessione**

In caso di "cessazione" del rapporto di lavoro, il cedente autorizza il proprio datore di lavoro a liquidare l'importo delle rate ancora da pagare e gli altri oneri accessori in unica soluzione a valere sull'ultima retribuzione, nonché sull'indennità di fine rapporto o fondo pensione.

La cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute.

**Riduzione della retribuzione**

Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione inferiore al terzo, la trattenuta da parte dell'Amministrazione dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, (artt. 35 e 55 del D.P.R. D.P.R. 05/01/1950 n 180).

**Contratti assicurativi**

Per una maggiore tutela del Cliente, oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del Cliente in ragione del rapporto lavorativo, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio vengono stipulate due polizze assicurative rispettivamente a copertura del rischio vita e di rischi relativi alla perdita dell'occupazione del lavoratore i cui costi vengono scomputati dal netto ricavo. Per i lavoratori dipendenti dello Stato, pensionati pubblici e pensionati INPS la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del DPR 180/1950 e per i lavoratori del Gruppo FS della garanzia rilasciata dal medesimo Gruppo FS. Il Mutuante con oneri a proprio carico potrà stipulare in alternativa alla summenzionata polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi di perdite pecuniarie derivanti dalla perdita dell'occupazione, una polizza per il rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze" a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento non derivante da decesso. In tal caso la compagnia di assicurazione potrà surrogarsi al mutuatario una volta che avrà rimborsato il Mutuante del residuo credito. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalla Compagnia di Assicurazione.

**Comunicazioni periodiche**

Le comunicazioni periodiche comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cedente almeno una volta l'anno all'indirizzo di residenza e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

**Variazione dell'indirizzo di residenza o trasferimento del rapporto di lavoro**

Il Cedente è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Cessionario o, per esso, alla Società procuratrice così come l'amministrazione da cui si allontana è tenuta a comunicare a quella ove assumerà il servizio il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.

**Organi e procedure di composizione stragiudiziale**

Il Cedente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Cessionario all'indirizzo : B@nca 24-7 – Ufficio Reclami - Via Stoppani, 15, 24121 Bergamo oppure, in alternativa, tramite fax al n.0353833798 o e-mail all'indirizzo: reclami@banca247.it. Il Cessionario evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali il Cessionario si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Cedente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato al Servizio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Cessionaria) ha inoltre il diritto, prima di ricorrere al giudice, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, consultare l'apposita Guida messa a disposizione della clientela da parte della Cessionaria, ovvero chiedere presso le Filiali della Cessionaria, oppure contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

**Oneri aggiuntivi**

Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Cessionario o, per esso dalla Società Procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio Informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio". Il Cessionario e, per esso, la Società Procuratrice informano il Cedente che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della stessa Società Procuratrice e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.

**PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Struttura e funzione economica**

La cessione del quinto della pensione è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori pensionati, che possono ottenere cedendo alla banca finanziatrice fino a un quinto della propria pensione mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avviene mediante trattenute mensili sulle rate di pensione effettuate direttamente dall'ente previdenziale che eroga la pensione. I finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita. In tale caso la compagnia di assicurazione si assume l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del cliente.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

Per altre tipologie di prestiti vedi il foglio informativo del prestito finalizzato e del prestito personale.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

**Condizioni economiche**

Tipo di credito	T.A.N. max	Durata mesi da a	TAEG <sup>(1)</sup>	TEG
<b>Cessione del V° dello stipendio</b>				
finanziamenti d'importo fino a <b>Euro 5.000</b>	14,00%.	24 120	20,55%.	21,42%.
finanziamenti d'importo oltre <b>Euro 5.000</b>	14,00%.	24 120	16,76%.	17,10%.

Modalità di calcolo degli interessi: con piano di ammortamento alla "francese" tasso annuo nominale (T.A.N.) con riferimento all'anno civile (divisore 360).

Periodicità di scadenza delle rate

**Mensile Posticipata**

<sup>(1)</sup> T.A.E.G. : Tasso Annuo Effettivo Globale. E' un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura.

Durata	<b>Da 24 a 120 mesi</b>
Calcolo degli interessi	<b>Anno Civile</b>
Valuta per imputazione interessi a debito	<b>Data Scadenza Rata</b>
Tasso annuo di mora	<b>TAN + 1%</b>
Commissioni bancarie	<b>1% del montante</b>
Commissioni a favore dell'Intermediario Finanziario	<b>Max 7% del montante</b>
Polizza vita (*)	<b>Max 30,00% Tale costo, in caso di estinzione anticipata, sarà restituito al Mutuatario in relazione alle condizioni di polizza sottoscritte con le Compagnie Assicurative</b>
Imposta sostitutiva	<b>0,25% del capitale finanziato</b>
Spese/commissioni per estinzione anticipata	<b>Euro 0</b>
Spese di riscossione rata	<b>Max 6 Euro. Tale costo, essendo riferito a componenti rapportate alla durata del finanziamento, sarà restituito al Mutuatario in caso di estinzione anticipata in misura pari alla durata residua del finanziamento.</b>
Spese riscossione rata da corrispondere all'ente previdenziale	<b>Max 5,50 Euro. Tale costo, essendo riferito a componenti rapportate alla durata del finanziamento, sarà restituito al Mutuatario in caso di estinzione anticipata in misura pari alla durata residua del finanziamento.</b>
Spese invio di comunicazioni periodiche	<b>Max 1 euro</b>
Spese per l'offerta fuori sede	<b>Euro 0</b>

### Clausole contrattuali

#### Conclusione del contratto

Il contratto si conclude nel momento della contestuale sottoscrizione tra le parti. L'erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall'ottenimento della dichiarazione scritta (benestare) dell'Ente Previdenziale che eroga la pensione sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla pensione mensile del Cedente stesso.

#### Risoluzione del contratto

Possono essere causa di risoluzione del contratto e di decadenza del beneficio del termine; la sospensione o riduzione della pensione mensile per qualsiasi causa; ritardo o mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza pattuita.

#### Pagamenti

Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cedente si riterrà concluso.

#### Ritardo nei pagamenti mensili

Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà della Cessionario o, per essa, della Società Procuratrice, di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod. civ..

(\*) valore puramente indicativo variabile in base all'ammontare del finanziamento, all'età anagrafica ed all'anzianità di servizio del cliente ed alla diversa valutazione del rischio rilevato dall'assicurazione.

**Estinzione anticipata**

È sempre facoltà del Cedente di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cedente al momento dell'erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto.

**Riduzione della retribuzione**

Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile, qualora la pensione stessa subisca una riduzione inferiore al terzo, la trattenuta da parte dell'Ente Previdenziale dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, (artt. 35 e 55 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180).

**Contratti assicurativi**

Per una maggiore tutela del Cliente, oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del Cliente in ragione del rapporto lavorativo, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione di quote della pensione viene stipulata una polizza assicurativa e a copertura del rischio vita del pensionato i cui costi vengono scomputati dal netto ricavo. Per i pensionati ex dipendenti dello Stato, pensionati pubblici e pensionati INPS la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del DPR 180/1950 e per i lavoratori del Gruppo FS della garanzia rilasciata dal medesimo Gruppo FS. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposta dalla Compagnia di Assicurazione.

**Comunicazioni periodiche**

Le comunicazioni periodiche comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cedente almeno una volta l'anno all'indirizzo di residenza e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

**Variazione dell'indirizzo di residenza o trasferimento del rapporto di lavoro**

Il Cedente è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Cessionario o, per esso, alla Società procuratrice così come l'amministrazione da cui si allontana è tenuta a comunicare a quella ove assumerà il servizio il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.

**Organi e procedure di composizione stragiudiziale**

Il Cedente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Cessionario all'indirizzo : B@nca 24-7 – Ufficio Reclami - Via Stoppani, 15, 24121 Bergamo oppure, in alternativa, tramite fax al n.0353833798 o e-mail all'indirizzo: reclami@banca247.it. Il Cessionario evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali il Cessionario si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Cedente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato al Servizio Reclami (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Cessionaria) ha inoltre il diritto, prima di ricorrere al giudice, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, consultare l'apposita Guida messa a disposizione della clientela da parte della Cessionaria, ovvero chiedere presso le Filiali della Cessionaria, oppure contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

**Oneri aggiuntivi**

Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Cessionario o, per esso dalla Società Procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio Informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio". Il Cessionario e, per esso, la Società Procuratrice informano il Cedente che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della stessa Società Procuratrice e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.

**DELEGAZIONE DI PAGAMENTO - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Struttura e funzione economica**

La delegazione di pagamento è un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, i quali possono delegare l'amministrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi al fine di ottenere un finanziamento. La delega di pagamento è disciplinata dagli articoli 1269 e 1723 del codice civile sul mandato irrevocabile. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n. 46 dell' 8 agosto 1996, n. 63 del 16 ottobre 1996, n. 29 del 11 marzo 1998.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

### Principali rischi (generici e specifici)

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

### Condizioni economiche

Tipo di credito	T.A.N. max	TAEG <sup>(1)</sup>	TEG
<b>Delegazione di pagamento</b>			
finanziamenti	14,00%	16,63%	16,63%

Modalità di calcolo degli interessi: con piano di ammortamento alla "francese" tasso annuo nominale (T.A.N.) con riferimento all'anno civile (divisore 360).

Durata	<b>Mensile Posticipata</b>
Periodicità di scadenza delle rate	<b>Anno Civile</b>
Calcolo degli interessi	<b>Data Scadenza Rata</b>
Valuta per imputazione interessi a debito	<b>TAN + 1%</b>
Tasso annuo di mora	<b>Max 1% del montante</b>
Commissioni bancarie calcolate sul capitale lordo mutuato	<b>Max 7% del montante</b>
Commissioni a favore dell'intermediario finanziario	<b>Max 30,00% Tale costo, in caso di estinzione anticipata, sarà restituito al Mutuatario in relazione alle condizioni di polizza sottoscritte con le Compagnie Assicurative</b>
Polizza vita (*)	<b>Max 15% Tale costo, in caso di estinzione anticipata, sarà restituito al Mutuatario in relazione alle condizioni di polizza sottoscritte con le Compagnie Assicurative</b>
Polizza Perdite Pecuniarie	<b>0,25% del capitale finanziato</b>
Imposta sostitutiva, ove dovuta (durata superiore a 18 mesi)	<b>Euro 0</b>
Spese/commissioni per estinzione anticipata	<b>Max 1 Euro</b>
Spese per invio di comunicazioni periodiche	<b>Max 6 Euro Tale costo, essendo riferito a componenti rapportate alla durata del finanziamento, sarà restituito al Mutuatario in caso di estinzione anticipata in misura pari alla durata residua del finanziamento</b>
Spese di riscossione rata	<b>Max 5,50 Euro Tale costo, essendo riferito a componenti rapportate alla durata del finanziamento, sarà restituito al Mutuatario in caso di estinzione anticipata in misura pari alla durata residua del finanziamento</b>
Spese di riscossione rata da corrispondere al datore di lavoro/Ente Previdenziale	<b>Euro 0</b>
Spese per l'offerta fuori sede	<b>Euro 0</b>

<sup>(1)</sup> T.A.E.G. : Tasso Annuo Effettivo Globale

(\*) valore puramente indicativo variabile in base all'ammontare del finanziamento, all'età anagrafica ed all'anzianità di servizio del cliente ed alla diversa valutazione del rischio rilevato dall'assicurazione.

## **Clausole contrattuali**

### **Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude nel momento della contestuale sottoscrizione tra le parti. L'erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall'ottenimento dell'atto di delega che include dichiarazione scritta per accettazione o benestare da parte dell'Amministrazione presso la quale il Delegante lavora sul proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del Delegante stesso.

### **Risoluzione del contratto**

Possono essere causa di risoluzione del contratto e di decadenza del beneficio del termine: la cessazione del rapporto di lavoro; la sospensione o riduzione di stipendio/salario o dell'assegno mensile per qualsiasi causa; ritardo o mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza pattuita.

### **Pagamenti**

Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Delegante si riterrà concluso.

### **Ritardo nei pagamenti mensili**

Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà della Mutuante o, per esso, della Società Procuratrice, di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2. comma cod. civ..

### **Estinzione anticipata**

È sempre facoltà del Delegante di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Delegante al momento dell'erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto.

### **Effetti della delegazione sul trattamento di quiescenza**

La delegazione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute agli a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.

### **Contratti assicurativi**

Per una maggiore tutela del Cliente, oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del Cliente in ragione del rapporto lavorativo, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio vengono stipulate due polizze assicurative rispettivamente a copertura del rischio vita e di rischi relativi alla perdita dell'occupazione del lavoratore i cui costi vengono scomputati dal netto ricavo. Per i lavoratori dipendenti dello Stato, pensionati pubblici e pensionati INPS la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) mediante rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del DPR 180/1950 e per i lavoratori del Gruppo FS della garanzia rilasciata dal medesimo Gruppo FS. Il Mutuante con oneri a proprio carico potrà stipulare in alternativa alla summenzionata polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi di perdite pecuniarie derivanti dalla perdita dell'occupazione, una polizza per il rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze" a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento non derivante da decesso. In tal caso la compagnia di assicurazione potrà surrogarsi al mutuatario una volta che avrà rimborsato il Mutuante del residuo credito. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalla Compagnia di Assicurazione.

### **Comunicazioni periodiche**

Le comunicazioni periodiche comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Delegante almeno una volta l'anno all'indirizzo di residenza e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

### **Variazione dell'indirizzo di residenza o trasferimento del rapporto di lavoro**

Il Delegante è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Mutuante o, per esso, alla Società procuratrice.

### **Organi e procedure di composizione stragiudiziale**

Il Delegante potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Mutuante all'indirizzo indicato nel foglio informativo consegnato dalla società procuratrice prima della conclusione del contratto.

### **Oneri aggiuntivi**

Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla Società Procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio Informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio".

Il Mutuante e, per esso, la Società Procuratrice informano il Delegante che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della stessa Società Procuratrice e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.

### LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO

<b>Ammortamento</b>	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate
<b>Capitale Residuo</b>	Ammontare del prestito (in linea capitale, non comprensivo degli interessi) che il Cedente/Delegante deve ancora versare al Cessionario/Mandante
<b>Cessione del quinto dello stipendio</b>	Quota massima dello stipendio che può essere ceduta alla banca finanziatrice
<b>Durata del finanziamento</b>	Intervallo temporale concordato tra il Cessionario/Mutuante, o per esso la Società Procuratrice ed il Cedente/Delegante entro cui quest'ultimo dovrà restituire il prestito unitamente agli interessi maturati ed attualizzati.
<b>Erogazione</b>	Atto attraverso cui il Cessionario/Mutuante o, per esso, la "Società Procuratrice" versa a favore del Cedente/Delegante l'importo concesso in prestito.
<b>Estinzione anticipata</b>	Facoltà da parte del Cedente/Delegante di estinguere anticipatamente il debito, rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.
<b>Garanzia</b>	Valore richiesto dal Cessionario/Mutuante per la concessione di un prestito, su cui il Cessionario/Mutuante si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca), personali (fideiussione), convenzionali od assicurative a copertura dei rischi vita e di impiego.
<b>Interessi di mora</b>	Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente/Delegante in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
<b>Montante Lordo</b>	Importo derivante dalla somma del capitale erogato più gli interessi.
<b>Rata/Quote</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"><li>- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato)</li><li>- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).</li></ul>
<b>Società Procuratrice</b>	Intermediario che, in forza di procura speciale conferita dal Cessionario/Mutuante e di un accordo convenzionale con lo stesso, opera in suo nome e per suo conto per il perfezionamento delle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento o di quota dello stipendio.
<b>Tasso Fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento

Firma del CEDENTE/DELEGANTE per ricevuta \_\_\_\_\_

### Luogo e data sottoscrizione \_\_\_\_\_

Si precisa che il presente foglio informativo, così come gli altri documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza, sono già stati consegnati al cedente/delegante anche al momento della sottoscrizione della richiesta di prestito.

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO (AGENTE) CHE CONSEGNA IL FOGLIO

Denominazione sociale:  
Sede legale:  
Sede operativa:  
Indirizzo telematico:  
Iscrizione U.I.C. albo agenti:  
Codice Fiscale e Partita IVA:  
Iscrizione Registro delle Imprese:

Cosmofin Italia Srl  
Corso Trieste, 143 - 00199 Roma  
piva- cf: 09982361009 cosmofin@pec.it  
R.E.A. N° RM1201339 UIC A61305

\_\_\_\_\_  
FIRMA AGENTE